Tassa annuale registri contabili: versamento entro il 18 marzo 2024

C’è tempo fino al 18 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la **numerazione e la bollatura di libri e registri contabili**.
Sono tenute al versamento le **società di capitali** (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

La tassa annuale forfetaria, indipendentemente dal numero di libri e registri e dal numero di pagine che vengono utilizzati durante l’anno solare, è dovuta in misura pari a:

- **euro 309,87** se il capitale o il fondo di dotazione non supera al 1° gennaio euro 516.456,90;
- **euro 516,46** se il capitale o il fondo di dotazione supera al 1° gennaio euro 516.456,90.

Rispetto al versamento in scadenza al 18 marzo 2024, la data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio 2024 (1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento).

Versamento tassa libri e registri contabili	
Regola generale	Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2024”.

Versamento tassa libri e registri contabili	
Versamento nell'anno di inizio dell'attività	Il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Ravvedimento operoso	Sì, gli interessi devono essere quindi aggiunti all'imposta e versati tramite lo stesso codice tributo 7085.
Compensazione in F24	Sì, pagamento anche tramite compensazione con imposte e contributi.
Deducibilità	Si, nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Deducibilità sia ai fini Ires che Irap (circolare n. 137/E del 1997).

L'**omesso versamento** della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
La sanzione, dovrà essere pagata tramite modello F23 riportando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.

(MF/ms)